Hondon I Noveme all il and

DOTTORI COMMERCIALISTI – TERZA PROVA TRACCIA A

In data 10/10/2017, il sig. Verdi, creditore della società Alfa spa, riceveva la notificazione dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis del D.P.R. n. 602/73, contenente l'indicazione del fatto che tale pignoramento sarebbe fondato sulla cartella di pagamento n. 087 2017 00000111 78, asseritamente notificata in data 30/04/2016, in esecuzione di un ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate di Pisa per l'anno 2013, in forza di un controllo formale, ex art. 36-ter D.P.R. n. 600/73, nel quale si chiedevano Irpef per € 5.850,00, sanzioni per € 1.755,00 ed interessi per € 375,00. Non avendo mai ricevuto l'esito relativo al predetto controllo, per il quale a suo tempo aveva presentato all'Agenzia delle Entrate la documentazione richiesta, provvedeva a recarsi presso gli uffici per chiedere spiegazioni in merito. Risultava che la notifica degli esiti del predetto controllo formale era stata effettuata mediante raccomandata postale con ricevuta di ritorno, inviata all'indirizzo di residenza anagrafica del sig. Verdi, per la quale, tuttavia, egli non aveva mai provveduto al ritiro presso l'ufficio postale. Veniva inoltre a conoscenza che gli esiti del controllo formale contenevano la seguente motivazione: "1) Si procede al recupero della detrazione relativa alle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici poiché: a) risulta mancante il codice fiscale del condominio, obbligatorio in quanto tali interventi sono stati posti in essere su parti comuni di edificio (unità immobiliare composta da due abitazioni); b) l'attestato di certificazione energetica e la scheda informativa, afferenti interventi di sostituzione degli infissi e di rifacimento dell'involucro dell'edificio, sono stati trasmessi telematicamente il 92° giorno dalla data di fine lavori. 2) Si procede al recupero della detrazione sulle spese sostenute per l'attività sportiva del figlio, in quanto di età inferiore ai 5 anni. 3) Si procede a disconoscere il 50% della detrazione per figli a carico, rispetto a quella dichiarata del 100%, in quanto già indicata anche dalla coniuge con la percentuale del 50%." Si tenga presente che: 1) l'abitazione oggetto di intervento di riqualificazione energetica è una seconda casa in proprietà al 50% a ciascun coniuge; 2) l'attività sportiva del figlio consiste nella frequenza ad un corso di acquaticità tenuto da una A.S.D.; 3) la coniuge è convivente col sig. Verdi e dichiara un reddito complessivo di 6.200 €, di cui 6.000 € derivante da un lavoro dipendente part-time svolto per 365 giorni. Nonostante una istanza di riesame in autotutela, avanzata in data 02/11/2017, non ottenendo risposta e vedendosi avvicinare lo spirare dei termini di decadenza, il sig. Verdi decide di conferire mandato al proprio commercialista. Il candidato, assunte le vesti del dott. Giovanni Bianchi, dottore commercialista con studio in Pisa, via C. Ridolfi n. 10, presenti impugnazione di fronte all'organo giurisdizionale competente, sul presupposto che il sig. Verdi sia comunque disposto a proporre una soluzione concordata all'Amministrazione finanziaria.

Belota